



**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE
POST-LAUREA E LE ATTIVITÀ DI RICERCA
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI
STUDI SUPERIORI DI PAVIA**

Emanato con Decreto n. 93 del 30 ottobre 2013

Pubblicato all'Albo ufficiale dell'Istituto il 31 ottobre 2013

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Ai sensi dell'art. 35 dello Statuto l'attività scientifica e formativa post-laurea dell'Istituto è articolata in aree scientifiche, denominate "Aree".
2. Nell'ambito delle Aree l'Istituto attiva Centri di ricerca, Corsi di dottorato e Corsi di perfezionamento post-dottorali, Corsi di master di primo e di secondo livello e Corsi di alta formazione permanente.

Art. 2 – Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento l'Istituto disciplina l'attivazione delle attività formative post-laurea e le attività di ricerca e le relative modalità di funzionamento.
2. Spetta al Coordinatore delle attività post-laurea, ai Responsabili di Area e ai Consigli scientifici di Area di cui all'art. 35 dello Statuto e ai Responsabili di Centri e Corsi post-laurea rispettare il presente Regolamento, rilevare le innovazioni della normativa comunitaria e nazionale e proporre agli Organi di governo dell'Istituto le eventuali modificazioni.

TITOLO II AREE SCIENTIFICHE

Art. 3 – Attivazione

1. L'attivazione e disattivazione delle Aree spetta al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
2. I requisiti minimi per l'attivazione di un'Area sono:
 - (a) presenza di norma di almeno quattro professori di ruolo o ricercatori dello IUSS o in convenzione con l'Istituto ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010¹ afferenti all'Area;
 - (b) presenza di almeno un Centro di ricerca;
 - (c) presenza di almeno un Corso di dottorato, anche in convenzione.
3. La proposta di attivazione di un'Area è presentata al Senato Accademico dal Rettore, sentito il Coordinatore delle attività post-laurea e deve indicare:
 - (a) Denominazione dell'Area;
 - (b) Docenti dell'Istituto che hanno comunicato la volontà di afferire all'Area;
 - (c) Centri di ricerca che si propone di attivare nell'Area;
 - (d) Corsi di dottorato di ricerca che si propone di attivare nell'Area;
 - (e) Altre attività formative previste.

¹ D'ora innanzi con la dizione "docenti dell'Istituto" si intenderà "professori o ricercatori dello IUSS o in convenzione con l'Istituto ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010"

Art. 4 - Requisiti delle Aree

1. Le Aree, in piena autonomia scientifica, sviluppano e coordinano attività pluriennali di formazione post-laurea, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico attraverso la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo e di formazione scientifico-professionale.
2. A tal fine e per corrispondere ad elevati standard di qualità, le Aree:
 - (a) operano in un ambito internazionale;
 - (b) operano in aree culturali multidisciplinari;
 - (c) elaborano programmi di ricerca pluriennali;
 - (d) possono operare con obiettivi e modalità concordate con aziende, enti ed istituzioni interessati a ricerche e sviluppo nei settori operativi dell'Area;
 - (e) adottano criteri espliciti di valutazione della propria produzione e produttività scientifica.

Art. 5 - Attività formative

1. Nell'ambito delle Aree vengono attivate le seguenti attività formative:
 - (a) Corsi di Dottorato di ricerca;
 - (b) Corsi di Master di primo e di secondo livello;
 - (c) Corsi di perfezionamento post-dottorali;
 - (d) Corsi di alta formazione permanente;
 - (e) Corsi brevi di aggiornamento.

Art. 6 - Organi

1. Sono organi di gestione di un'Area, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto:
 - (a) il Consiglio scientifico di Area;
 - (b) il Responsabile di Area.
2. Il Consiglio scientifico di Area
 - (a) cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività dell'Area;
 - (b) provvede all'attuazione del piano di sviluppo dell'Istituto per quanto di competenza;
 - (c) propone al Senato l'istituzione di Centri e Corsi;
 - (d) individua i responsabili delle singole attività formative post-laurea e di ricerca;
 - (e) verifica ed approva le relazioni presentate annualmente dai diversi responsabili dei corsi post-laurea e delle attività di ricerca.
3. Il Consiglio scientifico di Area è composto dai docenti dell'Istituto afferenti all'Area e da una rappresentanza degli Allievi dei Corsi post-laurea in numero non inferiore al 15% dei docenti.
4. Il Consiglio scientifico di Area è presieduto da un Responsabile di Area, eletto dai membri del Consiglio stesso tra i docenti di prima fascia dell'Istituto afferenti all'Area. In caso di dimissioni il Consiglio procederà alla elezione di un nuovo Responsabile.
5. Il Responsabile di Area:
 - (a) rappresenta l'Area nei confronti degli Organi dell'Istituto;
 - (b) rappresenta l'Area nei confronti degli enti esterni;
 - (c) convoca e presiede il Consiglio scientifico di Area;
 - (d) assicura l'organizzazione ed il funzionamento complessivo dell'Area e delle attività formative post-laurea e di ricerca in essa attivate;
 - (e) esercita il controllo delle attività, per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati;

- (f) assicura il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi dell'Istituto in conformità alle procedure interne dell'Istituto;
 - (g) redige annualmente una relazione sull'attività svolta, da trasmettere, previa approvazione del Consiglio Scientifico di Area, al Coordinatore delle attività post-laurea, di cui al comma successivo, che ne riferisce al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
6. I Responsabili di Area eleggono al proprio interno un Coordinatore delle attività post-laurea. Il Coordinatore delle attività post-laurea presiede un Consiglio composto dai Responsabili di Area, dal Coordinatore dei Corsi ordinari, dai Responsabili di Classe dei Corsi ordinari con funzione di garantire il necessario collegamento tra le attività pre e post-laurea e tra didattica e ricerca, nonché l'interdisciplinarietà delle attività dell'Istituto. Il Consiglio formula proposte di chiamata al Senato accademico, che esprime il necessario parere per la delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III CENTRI DI RICERCA

Art. 7 - Finalità, costituzione e funzionamento

1. Nell'ambito delle Aree, l'Istituto attiva Centri di ricerca, che svolgono la duplice funzione di essere sede dell'attività scientifica dell'Istituto e di offrire il necessario supporto alle attività formative post-laurea nell'Area di afferenza.
2. I Centri di ricerca possono essere attivati dall'Istituto anche in collaborazione con i Collegi universitari pavese, con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari, Enti o Istituzioni, pubbliche o private, sulla base di apposite convenzioni.
3. Sono requisiti dei Centri:
 - (a) presenza di almeno un docente dello IUSS;
 - (b) realizzazione di progetti di ricerca, anche su fondi esterni;
 - (c) adeguata produzione scientifica.
4. Il Responsabile del Centro di ricerca è nominato dal Consiglio scientifico di Area tra i docenti dell'Istituto afferenti al Centro.
5. Il Responsabile del Centro è tenuto ad assicurare:
 - (a) l'organizzazione ed il funzionamento complessivo del Centro;
 - (b) il monitoraggio delle attività, per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - (c) il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti della Amministrazione dell'Istituto e del Nucleo di Valutazione per quanto di rispettiva competenza e in conformità alle procedure interne dell'Istituto;
 - (d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta, da trasmettere al Responsabile di Area.
6. La proposta di istituzione di un Centro è avanzata da un docente afferente all'Area al Consiglio scientifico di Area, che ne valuta la validità scientifica e la coerenza con gli obiettivi di ricerca dell'Area. La proposta deve indicare:
 - (a) le tematiche che il Centro intende sviluppare;
 - (b) gli obiettivi che il Centro intende perseguire;
 - (c) il piano di attività per il raggiungimento degli obiettivi;
 - (d) la struttura, le risorse ed il piano finanziario;
 - (e) le strutture pubbliche e private convenzionate e le modalità di collaborazione.

7. La costituzione di un Centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Scientifico di Area, sentiti il Senato Accademico ed il Nucleo di valutazione.
8. I Centri di ricerca vengono attivati per un massimo di cinque anni e possono essere rinnovati dal Consiglio di Amministrazione, previa valutazione da parte del Consiglio scientifico di Area, sentiti il Senato Accademico ed il Nucleo di valutazione.

Art. 8 - Partecipazione di studiosi alle attività dell'Area

1. Studiosi afferenti ad altri Enti potranno essere ammessi a collaborare alle attività dell'Area, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza e previo parere favorevole del Consiglio Scientifico di Area, che stabilisce le modalità della collaborazione.

TITOLO IV CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 9 – Finalità

1. L'Istituto attiva corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'art 13 dello Statuto, destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale e interdisciplinare, offrendo loro le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni.
2. Possono altresì essere attivati corsi di perfezionamento post-dottorali, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, destinati a giovani che, conseguito il titolo di dottore di ricerca, intendono proseguire la loro attività di studio e ricerca presso l'Istituto.

Art. 10 – Finanziamento

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo:
 - (a) l'ammontare del fondo per il finanziamento dei dottorati di ricerca e la sua ripartizione;
 - (b) i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi sulla base della vigente disciplina comunitaria e nazionale;
 - (c) i criteri per l'esonero dagli stessi;
 - (d) l'importo, la durata e le modalità di pagamento delle borse di studio.

Art. 11 – Attivazione e disattivazione dei Corsi

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di dottorato è presentata al Coordinatore delle attività post-laurea dal Responsabile di Area, sentito il Consiglio scientifico di Area, entro il 31 maggio dell'anno precedente all'attivazione. La proposta deve contenere quanto segue:
 - (a) titolazione del Corso;
 - (b) eventuali curricula;
 - (c) date di inizio e di conclusione del Corso;
 - (d) le tematiche scientifiche;

- (e) gli obiettivi formativi;
 - (f) i programmi di studio, con l'eventuale articolazione in curricula;
 - (g) il coordinatore del corso;
 - (h) il Collegio dei docenti, in cui deve essere presente almeno un docente dell'Istituto, dove per docente si intende un professore di prima o seconda fascia dell'Istituto o in convenzione con l'Istituto ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010;
 - (i) le strutture pubbliche e private con cui si prevede di stipulare convenzioni, con la descrizione delle modalità di collaborazione, anche in relazione a possibili *stages* degli allievi;
 - (j) il numero di borse di studio, che non può essere inferiore a due per ogni ciclo (comprese quelle di cui all'art.12).
2. Il Coordinatore delle attività post-laurea trasmette le proposte di istituzione e rinnovo al Rettore, che le presenta al Senato accademico. Il Senato accademico valuta le proposte e propone l'attivazione o la disattivazione dei Corsi al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito entro il 31 luglio dell'anno precedente all'attivazione, anche sulla base del parere del Nucleo di valutazione.
 3. In relazione alle proposte di nuova istituzione o di rinnovo superiore al quinquennio dalla data di approvazione o dal rinnovo quinquennale precedente, approvate dal Consiglio di Amministrazione, l'Istituto avanza richiesta di accreditamento al Ministero, specificando il numero complessivo di posti per il quale è richiesto l'accREDITAMENTO, corredata da documentazione relativa ai seguenti requisiti:
 - a. possesso da parte dei membri del Collegio dei docenti di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accREDITAMENTO;
 - b. disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
 - c. disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
 - d. previsione di attività, anche in comune tra più dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
 4. Entro il 30 aprile di ogni anno, previa ricezione del decreto di accREDITAMENTO da parte del Ministero per i dottorati di nuova istituzione o per i dottorati eccedenti il quinquennio di accREDITAMENTO, su conforme parere dell'ANVUR, il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca per il successivo anno accademico ed emette il bando relativo.
 5. Il bando è redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Istituto, sui siti europei e sul sito del Ministero e contiene:
 - (a) il numero complessivo dei posti coperti con borsa messi a concorso per ciascun corso di dottorato;
 - (b) l'ammontare delle borse di studio;
 - (c) l'eventuale articolazione in curricula;
 - (d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi i test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste;
 - (e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.
 6. In caso di perdita dell'accREDITAMENTO di un Corso di dottorato, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR, come conseguenza della perdita di uno o più requisiti, l'Istituto ne sospende, con effetto immediato, l'attivazione del nuovo ciclo.

7. La proposta di attivazione di un corso di perfezionamento post-dottorale è avanzata con le stesse modalità di cui al comma 1 e deve indicare:
- (a) le tematiche scientifiche;
 - (b) gli obiettivi formativi;
 - (c) i programmi di studio.

Art. 12 – Convenzioni

1. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, l'Istituto può stipulare convenzioni con università ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, struttura e attrezzature idonei, fermo restando che la sede amministrativa del dottorato è quella a cui spetta il rilascio del titolo accademico.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono prevedere:
 - l'impegno dei soggetti convenzionati ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio;
 - l'apporto da parte di ciascun soggetto convenzionato in termini di: docenza, risorse finanziarie, strutture operative e scientifiche;
 - l'eventuale contributo per la copertura di borse di studio.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'Istituto con altre università, anche straniere, è possibile istituire il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
4. Per l'attivazione dei Corsi di dottorato, l'Istituto può inoltre costituire consorzi con altre università italiane o straniere con la possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto e con altri enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione o con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche di Paesi diversi, fermo restando che il titolo viene rilasciato dall'Istituto.
5. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca, di studio e di ospitalità correlate con i Corsi di dottorato, l'Istituto può stipulare specifiche convenzioni con i Collegi universitari di Pavia.

Art. 13 – Il Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti di ciascun corso di dottorato, costituito da almeno cinque componenti, è composto da professori di prima e seconda fascia, dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori universitari o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca, nonché esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al doppio del numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. Nel caso in cui un corso di dottorato risulti costituito da più curricula, nel Collegio devono essere rappresentate le competenze relative a ciascun curriculum.
2. Le categorie di cui al comma 1 possono presentare al Consiglio scientifico dell'Area di afferenza del corso di dottorato richiesta di partecipazione al Collegio dei docenti dello stesso. Le domande di partecipazione vengono valutate sulla base di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti. I componenti del Collegio dei docenti valutati vengono proposti dal Consiglio scientifico al Senato accademico per la relativa delibera.
3. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e nello specifico:

- (a) organizza i corsi e le altre attività del dottorato;
 - (b) individua un tutor, interno o esterno al Collegio dei docenti, che coordini l'attività di ciascun dottorando;
 - (c) approva il programma didattico e di ricerca dei dottorandi, sentito il parere del tutor;
 - (d) indica le strutture in cui il dottorando deve compiere continuativamente attività di studio e decide sull'eventuale svolgimento di periodi di ricerca presso altre sedi, italiane o straniere;
 - (e) può autorizzare, su richiesta del dottorando, l'esercizio di attività didattica, sussidiaria ed integrativa dello stesso presso l'Istituto o altre università o enti di ricerca;
 - (f) può cooptare studiosi italiani o stranieri di chiara fama con la veste di esperti internazionali;
 - (g) svolge i compiti di cui agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
4. Nel caso di convenzioni ai sensi all'Art. 12, comma 1, la composizione del Collegio dei docenti può essere specificata negli accordi, sempre nel rispetto delle norme vigenti.
 5. Per il supporto alla gestione del Corso di dottorato è consentita la costituzione di altri organi di gestione nominati dal Coordinatore.

Art. 14 – Il Coordinatore del corso di dottorato

1. Il coordinamento del Collegio dei docenti è affidato ad un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno dell'Istituto.
2. Il Coordinatore:
 - (a) rappresenta il corso di dottorato nell'ambito del Consiglio scientifico di Area;
 - (b) convoca e presiede il Collegio dei docenti;
 - (c) è responsabile della organizzazione e del funzionamento complessivo del corso di dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti
3. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Coordinatore, il Collegio dei docenti provvede alla nomina.

Art. 15 – Ammissione ai corsi di dottorato

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve di norma concludersi entro il 31 agosto di ciascun anno.
2. Possono accedere ai corsi, previo superamento di un esame di ammissione senza limitazioni di età e cittadinanza coloro che sono in possesso di laurea specialistica/magistrale conseguita in un'università italiana o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dalla Commissione e dal Senato Accademico.
3. La Commissione giudicatrice è designata dal Collegio dei docenti. I Commissari, nel numero di tre effettivi e tre supplenti sono scelti fra i docenti e i ricercatori universitari di ruolo afferenti alle tematiche di ricerca alle quali si riferisce il corso di dottorato, provenienti anche da Università non italiane. I Commissari possono essere componenti del Collegio dei docenti.
4. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente da parte del Rettore.
5. L'ammissione ai corsi di dottorato avviene previo superamento di una idonea procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la capacità e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. La selezione viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed eventualmente per esami o colloqui (anche per via telematica), secondo procedure definite dal Collegio dei Docenti in accordo con le norme vigenti.

Art. 16 – Iscrizione ai Corsi di dottorato

1. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva, con proprio decreto, la graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, previo accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura di selezione.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro i termini contenuti nella comunicazione dell'esito del concorso. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 17 – Organizzazione dei corsi di dottorato

1. I percorsi formativi dei corsi di dottorato prevedono le attività definite nel seguito:
 - (a) Attività di ricerca: ogni allievo, affidato al coordinamento di un docente responsabile (tutor) verrà avviato alla ricerca su specifiche tematiche, nell'ambito delle quali il tutor possieda una consolidata esperienza documentata da una produzione scientifica di eccellenza e da contatti scientifici a livello nazionale ed internazionale.
 - (b) Corsi specialistici: ciascun corso di dottorato attiverà annualmente un certo numero di corsi specialistici, tenuti da docenti dell'Istituto e da docenti di alta qualificazione internazionale, nell'ambito delle tematiche proprie del corso medesimo, secondo il programma definito in sede di istituzione
 - (c) Corsi brevi e cicli di conferenze: ciascun corso di dottorato potrà organizzare ogni anno corsi brevi e/o cicli di conferenze sia di contenuto specialistico sia di contenuto interdisciplinare, tenute da studiosi dell'Istituto o di altre università o enti italiane o straniere di alta qualificazione.
2. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte presso l'Istituto, ovvero presso qualsiasi struttura convenzionata ai sensi dell'Art. 12 – Convenzioni.
3. Ciascun corso di dottorato dovrà prevedere un numero minimo di crediti didattici che ogni studente dovrà acquisire nel corso del triennio, frequentando corsi e sostenendo i relativi esami. Tale numero minimo non potrà in nessun caso essere inferiore a 30.
4. Riconoscendo nella presenza di docenti e studenti stranieri un carattere qualificante sul piano scientifico e culturale, la didattica dei Corsi di dottorato viene di norma svolta in lingua inglese.

Art. 18 – Diritti e doveri degli allievi

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatto salvo i casi previsti dalla normativa e da quanto specificato all'Art. 20 – Incompatibilità. I dottorandi devono svolgere a tempo pieno le attività comprese nel loro programma formativo, approvato annualmente dal Collegio dei docenti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente ed in sede di proposta di istituzione, presso le strutture dell'Istituto o con questo convenzionate.
2. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli

studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno il limite è abrogato.

3. I dottorandi devono frequentare i corsi e sostenere gli esami previsti per ciascun corso di dottorato, ai sensi di quanto previsto all'art. 17, comma 3. Le attività formative potranno essere destinate ad ampliare la base culturale degli allievi, anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari, e ad affinarne la preparazione specialistica.
4. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
5. Al termine di ciascun anno accademico i dottorandi devono redigere una sintetica relazione sulla attività svolta da sottoporre al tutor e da far approvare per il passaggio d'anno dal Collegio dei docenti. Al termine del terzo anno devono presentare la tesi di dottorato, che dovrà essere redatta secondo quanto previsto in sede di istituzione e dovrà essere discussa con la apposita commissione per ottenere il diploma finale.
6. Gli allievi devono inoltre dimostrare di avere acquisito adeguata esperienza internazionale; questo requisito si intende automaticamente perseguito nel caso in cui l'allievo abbia trascorso all'estero un periodo di almeno sei mesi in una struttura di alta qualificazione approvata dal Collegio dei docenti.
7. Ai fini del passaggio all'anno successivo e di attribuzione della borsa, entro la fine dell'anno accademico il Collegio dei docenti valuta l'attività svolta dai dottorandi anche sulla base della relazione di cui al comma 4. In caso di valutazione negativa, il Collegio dei docenti motiva il diniego di ammissione all'anno successivo, propone al Rettore la non ammissione e ne dà comunicazione all'interessato.

Art. 19 – Borse di studio

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le modalità previste al Art. 18 – Diritti e doveri dei dottorandi.
3. L'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno per attività di ricerca all'estero nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, previa autorizzazione al dottorando da parte del Collegio dei docenti.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dell'Istituto, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.
5. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse erogate allo stesso titolo né con assegni di ricerca. Gli allievi potranno partecipare a concorsi per il conferimento di premi di studio banditi dall'Istituto e da altri Enti, nonché percepire compensi in misura non superiore all'ammontare della borsa, ovvero al doppio del medesimo ammontare nel caso in cui non siano titolari di borsa di studio.
6. Il dottorando che abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può ottenere lo stesso beneficio per un secondo corso di dottorato.
7. L'Istituto può bandire premi di studio finalizzati ad incentivare la partecipazione dei dottorandi alle attività previste.

Art. 20 – Incompatibilità

1. L'iscrizione a corsi di dottorato di ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea e di laurea magistrale, a corsi di master, a scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato in Italia e all'estero; il candidato è tenuto a comunicare il soddisfacimento di questo requisito al momento dell'iscrizione.
2. L'ammissione a un corso di dottorato di ricerca comporta il diritto per lo studente iscritto ad un Corso di Master universitario di chiedere che le attività formative del Master possano essere concluse ed essere riconosciute, laddove vi sia sufficiente congruenza scientifica, come percorso formativo all'interno del corso di dottorato, con successivo riconoscimento di crediti formativi per il dottorato, a giudizio del Collegio dei docenti.
3. L'attività di dottorato non è di norma compatibile con impegni di lavoro. A richiesta del dottorando, il Coordinatore, previo accertamento che l'impegno lavorativo non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca approvata dal Collegio dei docenti, in casi particolari e con adeguata motivazione, può consentire al dottorando lo svolgimento di attività lavorative occasionali. In particolare, possono essere svolte, previo assenso del Coordinatore, attività anche remunerate che abbiano per oggetto lo sviluppo di attività di ricerca connesse alla preparazione della tesi di dottorato o di studi individuali riconosciuti nell'ambito del curriculum dello studente.

Art. 21 – Sospensione e decadenza

1. La frequenza alle attività del dottorato è obbligatoria e può essere temporaneamente sospesa dal Rettore dell'Istituto, su richiesta dello studente e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, per gravi e documentate ragioni.
2. Durante la sospensione non ha luogo l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
3. I mesi di sospensione devono essere recuperati, con erogazione delle relative rate dell'eventuale borsa di studio, al termine del periodo prescritto per il corso di dottorato. Il Collegio dei docenti definisce le modifiche del programma di attività dei dottorandi che chiedono la sospensione, al fine di assicurare che la loro formazione non venga compromessa dalla sospensione.
4. Un dottorando può essere dichiarato decaduto dal dottorato con atto del Rettore, su circostanziata proposta del Collegio dei docenti per gravi e documentati motivi anche di ordine disciplinare.
5. La sospensione o l'esclusione non comportano la restituzione delle rate già erogate della borsa di studio.

Art. 22 – Esame finale

1. La tesi di dottorato deve essere costituita da uno studio originale del candidato, che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto, è redatta preferibilmente in lingua inglese, ovvero in italiano o altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti ed è comunque corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese.
2. La tesi è accompagnata da una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni ed è valutata da almeno due valutatori.

3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno accademico dell'ultimo anno di corso del Dottorato, una copia della tesi viene inviata dai candidati ai valutatori di cui al comma 2.
4. I valutatori di cui al comma 2 sono scelti dal Collegio dei docenti tra docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato.
5. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono al Rettore l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
6. Trascorso il periodo di cui al comma 5, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
7. La discussione pubblica si svolge dinnanzi ad una Commissione giudicatrice di cui all'Art. 23 – Commissione giudicatrice.
8. Al termine della discussione pubblica, la Commissione approva o respinge la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale.
9. Un'eventuale assenza all'esame finale può essere giustificata dal Collegio dei docenti a fronte di un'ideonea documentata motivazione. In tal caso, i candidati interessati possono chiedere al Rettore, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.
10. Il Rettore, su proposta motivata del Collegio dei docenti, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al candidato la presenza all'esame finale, nomina un'apposita Commissione con le modalità di cui all'art. 23 - Commissione giudicatrice, oppure ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo.
11. In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
12. Nel caso di Corsi di dottorato istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità dell'esame finale possono essere previste negli accordi stessi.

Art. 23 – Commissione giudicatrice

1. Il Collegio dei docenti designa i componenti della Commissione per la discussione pubblica entro 30 giorni dalla proposta dei valutatori di ammissione alla discussione pubblica.
2. La Commissione giudicatrice è formata da almeno tre componenti, che non siano anche componenti del Collegio dei docenti, scelti tra professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori universitari e da altrettanti supplenti, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti al dottorato, anche di Università non italiane. La Commissione può essere integrata da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e strutture pubbliche e private di ricerca.
3. I valutatori di cui all'Art. 22 - Esame finale possono essere componenti della Commissione giudicatrice.
4. Le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Rettore dell'Istituto e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi sessanta giorni.

5. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
6. Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto della nomina del nuovo componente.
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione internazionale o in base a convenzioni stipulate con altre Università o Enti interessati alla formazione superiore, le modalità di costituzione delle Commissioni esaminatrici possono essere previste negli accordi stessi.

Art. 24 – Titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di "Dottore di Ricerca", abbreviato con l'acronimo diffuso internazionalmente di Ph.D., si consegue con il superamento dell'esame finale ed è rilasciato dal Rettore dell'Istituto.
2. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Istituto deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo dei dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. L'Istituto cura inoltre il deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.
3. L'Istituto può conferire il diploma di dottore di ricerca honoris causa ("Philosophy Doctorate - Ph. D.") nelle discipline in cui sono attivi corsi di dottorato. La deliberazione relativa è assunta dal Senato, su proposta del Consiglio didattico dei Corsi ordinari, deliberata nella composizione ristretta dei professori di prima e di seconda fascia, sentito il parere del Consiglio scientifico dell'area di riferimento; la delibera di proposta del Consiglio didattico dei Corsi Ordinari deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 25 – Forme particolari del titolo di dottorato

1. Il Collegio dei docenti può chiedere il riconoscimento di forme particolari del titolo di dottorato, previsti in documenti nazionali o internazionali, quali ad esempio la certificazione di "Dottorato Europeo". In tal caso il Senato Accademico verifica il rispetto delle condizioni previste dal documento di riferimento e valuta l'opportunità di accettare la proposta del Collegio dei Docenti.
2. Il Rettore, sulla base del parere del Senato Accademico, può autorizzare il rilascio del titolo.

CAPO III CORSI DI MASTER E DI ALTA FORMAZIONE

Art. 26 – Finalità

1. L'Istituto attiva, nell'ambito delle Aree, Corsi di Master di primo e di secondo livello ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, con la finalità di fornire agli allievi un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni.
2. I Corsi di Master possono essere attivati dall'Istituto anche in collaborazione con altre università italiane o straniere.

3. Possono altresì essere attivati corsi di formazione permanente, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, rivolti a chi, intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione e rapida evoluzione, con speciale riguardo all'adempimento della formazione professionale in ambito italiano.

Art. 27 – Istituzione e rinnovo

1. La proposta di istituzione o di rinnovo di un Corso di Master di primo o di secondo livello è presentata al Coordinatore delle attività post-laurea dal Responsabile di Area, sentito il Consiglio scientifico di Area, entro il 31 maggio dell'anno precedente all'attivazione e deve indicare:
 - (a) le tematiche scientifiche;
 - (b) il progetto formativo, con analisi dei settori occupazionali di riferimento e degli obiettivi;
 - (c) le prospettive di evoluzione pluriennale;
 - (d) l'ordinamento didattico del corso, con i programmi di studio e la loro articolazione in crediti;
 - (e) i requisiti di ammissione;
 - (f) l'indicazione dei componenti del Comitato di indirizzo, in cui deve essere presente almeno un docente dell'Istituto; qualora il master sia collegato ad un corso di dottorato il Comitato di indirizzo coincide con il Collegio dei docenti del dottorato;
 - (g) le strutture pubbliche e private convenzionate presso le quali gli allievi svolgeranno la loro attività formativa;
 - (h) una presentazione degli eventuali soggetti esterni coinvolti, che si impegnano a sostenere l'iniziativa e le relative modalità di intervento;
 - (i) un prospetto delle soluzioni relative alle esigenze logistico/organizzative;
 - (j) un prospetto delle spese e la relativa copertura finanziaria.
2. Il Coordinatore delle attività post-laurea trasmette le proposte di istituzione e rinnovo al Rettore, che le presenta al Senato accademico. Il Senato accademico valuta le proposte e propone l'attivazione o la disattivazione dei Corsi al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito, entro il 31 luglio dell'anno precedente all'attivazione, anche sulla base del parere del Nucleo di valutazione.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Rettore decreta l'istituzione ovvero il rinnovo dei Corsi di Master con la conseguente attivazione ed emette il bando relativo alle prove di ammissione indicando:
 - (a) la denominazione, la durata, la sede del corso;
 - (b) il numero complessivo dei posti messi a concorso;
 - (c) i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;
 - (d) i termini e le modalità di iscrizione;
 - (e) l'importo della quota di iscrizione e il numero e l'ammontare delle eventuali borse di studio;
 - (f) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - (g) le date di inizio e fine corso.
4. La proposta di attivazione di un corso di alta formazione permanente è avanzata con le stesse modalità di cui al comma 1 e con analoghe indicazioni.

Art. 28 – Requisiti dei Corsi di Master

1. I Corsi di Master sono attivati nell'ambito di un'Area scientifica dell'Istituto e sono preferibilmente collegati ad un Corso di dottorato di ricerca su tematiche affini.
2. I Corsi di Master:
 - (a) operano in un ambito spiccatamente internazionale, sia come docenza che nella selezione degli studenti;
 - (b) sono caratterizzati da aree culturali multidisciplinari;

- (c) elaborano prospettive di sviluppo pluriennale di programmi formativi nell'ambito della stessa area di formazione;
 - (d) operano con obiettivi e modalità definiti di concerto con aziende ed istituzioni interessate al programma formativo;
 - (e) sviluppano programmi innovativi e tematiche avanzate, modulabili annualmente in funzione della evoluzione del sapere e delle esigenze esterne di riferimento;
 - (f) si dotano di programmi didattici sia propedeutici che professionalizzanti, avvalendosi anche di competenze non accademiche;
 - (g) prevedono nel programma formativo un contributo sostanziale di esperienze pratiche, tirocini o stage;
 - (h) adottano procedure formali e certificabili di selezione e valutazione di profitto degli studenti
3. Di norma i Corsi di Master garantiscono, a regime, la totale autonomia finanziaria delle proprie attività.
 4. I Corsi adottano criteri espliciti di valutazione relativi a:
 - (a) indici di qualità espressi da studenti e partner,
 - (b) indici di collocazione post-diploma.
 5. I Corsi di Master hanno una durata non inferiore a dodici mesi.
 6. Riconoscendo nella presenza di docenti e studenti stranieri un carattere qualificante sul piano scientifico e culturale, la didattica dei Corsi di Master viene di norma svolta in lingua inglese.

Art. 29 – Convenzioni

1. Per l'espletamento delle attività di ricerca e di studio correlate con i Corsi di Master, l'Istituto può stipulare convenzioni con altri atenei italiani o stranieri, enti di ricerca o società, anche al fine di favorire progetti di internazionalizzazione.
2. Per l'espletamento delle attività formative, di ricerca e di studio correlate con i Corsi di Master, l'Istituto può stipulare convenzioni con i Collegi universitari di Pavia.

Art. 30 – Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo promuove, indirizza, coordina ed organizza le attività del Corso di Master.
2. Il Comitato di Indirizzo è composto da professori, ricercatori, dirigenti e professionisti, italiani e stranieri, attivi nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza, si compone di almeno cinque membri e deve contenere una rappresentanza degli Enti sostenitori esterni, ove presenti.
3. I componenti del Comitato di Indirizzo sono designati, con il loro consenso, dal Consiglio Scientifico di Area.
4. Nel caso in cui il Corso di Master è collegato ad un Corso di Dottorato, il Comitato di indirizzo coincide con il Collegio dei docenti del Dottorato.

Art. 31 – Responsabile del corso

1. Il Responsabile del corso è designato tra i docenti dell'Istituto contestualmente alla proposta di attivazione. Quando il corso di master è collegato ad un corso di dottorato il Responsabile coincide con il Coordinatore del corso di dottorato.

2. Il Responsabile del corso:
 - a. rappresenta il Corso di Master nell'ambito del Consiglio scientifico di Area;
 - b. convoca e presiede il Comitato di Indirizzo;
 - c. assicura l'organizzazione ed il funzionamento complessivo del corso e dei percorsi formativi previsti;
 - d. assicura il monitoraggio delle attività formative, per consentire il conseguimento degli obiettivi formativi prefissati;
 - e. assicura il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi dell'Istituto;
3. A conclusione del corso, il Responsabile del corso è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Responsabile di Area.
4. Nel caso si debba procedere alla sostituzione del Responsabile del corso, il Comitato di indirizzo presenta proposta motivata al Consiglio scientifico di Area che delibera in merito.

Art. 32 – Ammissione ai Corsi di Master

1. La Commissione giudicatrice è designata dal Comitato di Indirizzo di ciascun corso.
2. Possono accedere ai Corsi di Master di primo livello coloro che siano in possesso di laurea triennale o titolo accademico equipollente.
3. Possono accedere a Corsi di Master di secondo livello coloro che siano in possesso di laurea magistrale o titolo accademico equipollente.
4. Può essere consentita l'iscrizione "con riserva" agli studenti che si diplomano entro la data di inizio dell'anno accademico – 1 settembre di ogni anno.
5. Il numero degli allievi ammessi è fissato dal Comitato di indirizzo, sulla base delle esigenze e disponibilità specifiche di ogni corso, coerentemente con quanto previsto in sede di proposta;
6. L'idoneità dei candidati per l'ammissione ai corsi è stabilita da una Commissione giudicatrice designata dal Comitato di indirizzo.
7. La selezione avviene per titoli o per titoli ed esami. L'idoneità viene stabilita valutando i titoli presentati dal candidato, in relazione al curriculum degli studi e all'attività lavorativa, con l'intento di accertarne la preparazione, la capacità e l'attitudine agli studi specialistici. Possono essere richieste prove volte ad accertare specifiche conoscenze anche di tipo linguistico. Possono altresì essere effettuati esami e colloqui, anche in forma telematica.
8. Al termine del processo di valutazione, la Commissione stila una graduatoria di merito. Sono dichiarati ammessi i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria degli idonei, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
9. Le procedure di selezione si devono di norma concludere entro il 30 aprile dell'anno accademico antecedente l'inizio dei corsi.

Art. 33 – Iscrizione ai Corsi di Master

1. Il Rettore accerta la regolarità degli atti concorsuali e, con proprio decreto, approva la graduatoria generale di merito.
2. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la loro accettazione entro il termine fissato dal bando.
3. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento degli idonei.

Art. 34 – Organizzazione dei Corsi

1. I percorsi formativi dei Corsi di Master di primo e di secondo livello possono prevedere le seguenti attività:
 - (a) corsi specialistici;
 - (b) esperienze professionalizzanti;
 - (c) attività di ricerca;
 - (d) corsi brevi e cicli di conferenze;
 - (e) iniziative interdisciplinari.
2. Ciascuna attività è caratterizzata da un numero di crediti corrispondenti all'impegno di lavoro richiesto allo studente, assumendo che 1 credito corrisponda a 25 ore di attività dello studente. L'insieme delle suddette attività, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, comporta l'acquisizione di almeno 60 (sessanta) crediti formativi universitari in un anno, corrispondenti ad almeno 1500 ore di impegno.
3. I corsi impartiti comportano di norma il superamento di prove di valutazione.
4. Le esperienze professionalizzanti e le attività di ricerca comportano la redazione di una dissertazione scritta, che deve essere valutata e assume il ruolo di "tesi di master".
5. L'acquisizione dei crediti richiesti per l'ottenimento del titolo può eccezionalmente avvenire in modo discontinuo, a seguito di motivata richiesta in tal senso da parte dell'allievo, previa autorizzazione del Comitato di Indirizzo.

Art. 35 – Crediti riconoscibili

1. Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti per la formazione accademica attività formative di perfezionamento o corsi di alta formazione dei quali esista idonea attestazione. Il riconoscimento può essere totale o parziale, in base alla congruità dell'attività svolta con il livello di conoscenze e professionalità che si conseguono con il Corso di Master.
2. Sono esclusi dal riconoscimento i crediti acquisiti per il conseguimento del titolo di studio che dà accesso al Corso di Master.

Art. 36 – Doveri degli allievi

1. Gli allievi dei Corsi di Master devono svolgere a tempo pieno le attività comprese nel proprio programma formativo, superando le prove di valutazione previste.

2. Gli allievi valutano la didattica offerta dall'Istituto attraverso appositi questionari di valutazione in forma anonima.
3. Per ciascun Corso di Master, il Comitato di indirizzo definisce i requisiti che ogni allievo deve soddisfare per ottenere il titolo di Master.
4. Al termine del Corso di Master, gli allievi devono redigere una Tesi di Master ai fini dell'ottenimento del diploma.
5. Un allievo può venire escluso dal Corso di Master con delibera del Consiglio scientifico di Area, su proposta del Comitato di Indirizzo, per gravi e documentati motivi.

Art. 37 – Disciplinare

1. Ciascun Corso di Master adotta un Disciplinare, approvato dal Consiglio scientifico di Area, su proposta del Responsabile del corso.
2. Il Disciplinare definisce, in particolare:
 - a. i diritti e i doveri degli allievi;
 - b. il piano di studi del corso con l'indicazione delle attività formative previste;
 - c. il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
 - d. le modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso;
 - e. le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche periodiche di apprendimento e della prova finale;
 - f. i criteri di assegnazione delle borse di studio e delle facilitazioni.

Art. 38 – Titolo di Master universitario

1. Il titolo di "Master" si consegue con il raggiungimento dei crediti richiesti, a seguito del superamento delle prove relative ai corsi specialistici ed all'approvazione delle eventuali dissertazioni scritte.
2. Nel caso in cui il candidato non abbia ottemperato ai requisiti richiesti, non avendo superato le verifiche previste o in caso di valutazione finale insufficiente, verranno attestati esclusivamente la frequenza ed i crediti eventualmente acquisiti.
3. Il titolo di "Master universitario di primo livello" o di "Master universitario di secondo livello" è rilasciato dal Rettore dell'Istituto.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto può rilasciare il titolo multiplo o congiunto di Master universitario con altre Università italiane o estere.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore dell'Istituto ed entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto.
2. Eventuali modificazioni ed integrazioni del presente regolamento devono essere approvate con le stesse modalità.